

CITTA' DI BRA

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 22.12.2010

CITTÀ DI BRA
(Provincia di Cuneo)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i..

INDICE

Capo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 - Ambito di Applicazione
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Suddivisione in categorie delle località del territorio comunale
- Art. 5 - Piano Generale impianti -Criteri Generali per la realizzazione
- Art. 6 - Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 7 - Impianti pubblici da destinare alle affissioni
- Art. 8 - Tariffe in genere

Capo II - Imposta sulla pubblicità

- Art. 9 - Presupposto dell'imposta
- Art. 10 - Soggetto passivo
- Art. 11 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 12 - Pubblicità ordinaria
- Art. 13 - Pubblicità effettuata con veicoli
- Art. 14 - Pubblicità luminosa o illuminata
- Art. 15 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 16 - Pubblicità varia
- Art. 17 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 18 - Esenzioni dell'imposta
- Art. 19 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

Capo III - Impianti pubblicitari

- Art. 20 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 21 - Canoni di concessione
- Art. 22 - Affissioni dirette
- Art. 23 - Termini per la conclusione del procedimento
- Art. 24 - Collocamento in opera della pubblicità e rimozione anticipata

Capo IV - Modalità di effettuazione della pubblicità

- Art. 25 - Divieti
- Art. 26 - Limitazioni
- Art. 27 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 28 - Casi di omessa dichiarazione

Capo V - Modalità di riscossione dell'imposta

- Art. 29 - Pagamento dell'imposta
- Art. 30 - Pubblicità su spazi o aree comunali

Capo VI - Diritto sulle pubbliche affissioni

- Art. 31 - Soggetto passivo
- Art. 32 - Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 33 - Tipologia e durata dei necrologi
- Art. 34 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 35 - Maggiorazioni di tariffa
- Art. 36 - Riduzione del diritto
- Art. 37 - Versamento del diritto
- Art. 38 - Esenzioni dal diritto
- Art. 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 40 - Annullamento della Commissione
- Art. 41 - Sostituzione manifesti
- Art. 42 - Consegna del materiale da affiggere
- Art. 43 - Norme di carattere particolare
- Art. 44 - Rinvio

Capo VII - Norme Comuni

- Art. 45 - Rettifica od accertamento d'ufficio
- Art. 46 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 47 - Sanzioni amministrative
- Art. 48 - Rimborsi
- Art. 49 - Gestione contabile delle somme riscosse
- Art. 50 - Contenzioso

Capo VIII - Norme finali

- Art. 51 - Disposizioni finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, l'esecuzione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al decreto sopra citato, il Comune di Bra appartiene alla IV^a classe, avendo al 31/12/2008, una popolazione residente di n. 29.608 unità. Nell'ipotesi in cui si verificano variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e viene gestito dal Comune in forma diretta. Il Comune può affidare la gestione, in concessione, ad apposita azienda speciale o a ditta iscritta all'Albo dei concessionari, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 323 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i.

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Ente locale è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, il nominativo del Funzionario responsabile, entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 4 - SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DELLE LOCALITA' DEL TERRITORIO COMUNALE

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie, in relazione all'importanza che rivestono ai fini pubblicitari nei limiti e con le modalità fissati dall'art. 4 del D.Lgs. 507/1993.

La categoria speciale comprende le località meglio specificate nell'elenco allegato al presente regolamento, costituente parte integrante e sostanziale (allegato B).

Tutte le altre località non comprese ricadono nella categoria normale.

Per la categoria speciale le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle aventi carattere commerciale, effettuate nelle località inserite nella predetta categoria, sono soggette ad una maggiorazione del 40% della tariffa normale.

Art. 5 - PIANO GENERALE IMPIANTI -CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE

In esecuzione del D.Lgs. 507/1993 verrà disposto l'aggiornamento del Piano generale degli impianti, che dovrà in ogni caso contenere il censimento degli impianti in atto.

Nella stesura si dovrà tenere conto di quanto segue:

1. Finalità del Piano Generale Impianti è di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l'unitarietà di arredo, le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, nonché le compatibilità di natura architettonica, archeologica ed artistica, ambientale e paesaggistica.

2. Esso determina la tipologia, il numero, le distanze, le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, apposti su proprietà pubbliche o private, nonché il numero degli impianti destinati alla Pubblicità a mezzo di Affissione Diretta.

3. Le forme di pubblicità previste dal Piano Generale Impianti non potranno essere in contrasto con le esigenze di viabilità, urbana ed extraurbana, di sicurezza, di sviluppo delle zone di espansione residenziale, commerciale ed industriale.

4. Ai fini delle Pubbliche Affissioni, scopo del Piano Generale impianti, determinando caratteristiche, quantità e dislocazione degli impianti di pubbliche affissioni, è di garantire il precipuo interesse pubblico nella diffusione di pubblicità di Enti Pubblici, nonché la salvaguardia del diritto fondamentale di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero attraverso l'affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

5. Il Piano Generale Impianti, potrà essere modificato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in relazione a tutte le esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

6. Esso è predisposto sulla base dei seguenti criteri e metodologie:

A. censimento generale degli impianti pubblicitari ed affissionali esistenti, per il loro necessario adeguamento alla nuova normativa nonché al presente regolamento. In caso di gestione in concessione possono essere utilizzati i dati reperiti in collaborazione con il Concessionario.

B. Suddivisione del territorio comunale, previo esame del contesto del territorio, in zone omogenee, in considerazione degli aspetti urbanistici, architettonici e commerciali:

a) Centro storico

b) Centro urbano

c) Zone artigianali, commerciali ed industriali

d) Resto del territorio

e) Strade con intensa viabilità.

C. Individuazione dell'assetto viario e delle competenze di altri Enti Territoriali eventualmente interessati, al fine di determinare limiti e divieti "zonali" anche agli effetti dei disposti di cui al D. Lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92 -Codice della Strada. Individuazione ed elencazione degli snodi stradali, interni ed esterni al Centro Abitato, in cui l'installazione di impianti, ovvero di particolari forme di mezzi pubblicitari, comportino situazioni di rischio per la sicurezza stradale. Individuazione, all'interno di ciascuna zona sopra elencata, dei luoghi, delle strade e dei siti soggetti a vincolo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc.

D. Fissazione, per gli impianti affissionali, fermi restando i formati dei manifesti costituenti standard nazionali, delle dimensioni e delle distanze, nonché delle forme e del colore da utilizzarsi esclusivamente per questo tipo di impianti. Il piano generale degli Impianti, dovrà infine rispettare le norme del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30/4/92 n. 285, D.Lgs. 10/9/93 n. 360), il Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16/12/92 n. 495) nonché il

Regolamento di polizia municipale e del traffico in essere.

E. Individuazione delle località con maggior potenzialità pubblicitaria nella percentuale stabilita dal D.Lgs. 507/93, ai fini della determinazione della categoria speciale e riportata nell'allegato B).

Art. 6 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai fini del presente regolamento è definito mezzo pubblicitario qualsiasi mezzo tecnico teso alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di una azienda, teso a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine, ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto, identificabile nelle casistiche di cui ai successivi artt. 12, 13,14, 15, 16 del presente regolamento, con le caratteristiche e specifiche contemplate e disciplinate dal Piano Generale Impianti.

2. I mezzi pubblicitari ammessi possono essere acustici o visivi, con unicità o pluralità di messaggi, permanenti o temporanei, nonché mobili.

3. Sono acustici i messaggi che affidano la loro efficacia alla percezione sonora, sono visivi i messaggi, figurativi o meno, che utilizzano la percezione visiva.

4. Forme concrete distintive dei mezzi visivi derivano dall'impatto percettivo che il messaggio pubblicitario raggiunge.

5. Si definisce MONOFACCIALE il mezzo che contiene il messaggio pubblicitario su un'unica superficie piana, BIFACCIALE il mezzo che contiene su due distinte facce contrapposte messaggi pubblicitari, di eguali o differenti contenuti, la cui percezione non è contemporanea, POLIFACCIALE il mezzo in cui il messaggio è distribuito su due o più facce allo scopo di aumentarne l'efficacia, SPAZIALE quando il messaggio viene realizzato nello spazio con fasci luminosi diversi.

6. Inoltre il mezzo pubblicitario può essere:

-opaco cioè privo di illuminazione;

-luminoso quando il congegno di illuminazione è incorporato nel mezzo stesso;

-illuminato quando un adatto dispositivo faccia convergere un fascio di luce sul mezzo pubblicitario.

7. Il mezzo può essere localizzato presso l'esercizio commerciale interessato, ovvero distante da esso, anche presso terzi, su proprietà pubblica o privata.

8. I mezzi contenenti il messaggio pubblicitario possono essere, in relazione alle modalità di collocazione, permanenti o temporanei nel corso dell'anno.

9. Possono infine, essere mobili, qualora utilizzino persone fisiche in movimento, se posti su veicoli, aeromobili, aerostati, etc.

Pertanto ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93, per pubblicità si intende la diffusione di messaggi effettuata a cura diretta degli interessati, con proprie attrezzature ed apparecchiature.

Per affissioni pubbliche si intendono le esposizioni di manifesti avvisi o fotografie effettuate in spazi all'uopo riservati.

E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce con funzione di identificazione del luogo di esercizio dell'attività economica. Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti e qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "cartello" il manufatto monofacciale/bifacciale, supportato da un'idonea struttura di sostegno, che è finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera “manifesto” l'elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, affisso su apposita tabella, su strutture murarie o su altri supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

Si considera “striscione, locandina o stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione su superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare “impianto di pubblicità” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 7 - IMPIANTI PUBBLICI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI

1. Si definisce impianto affissionale il mezzo che, per struttura e destinazione, accoglie quel particolare tipo di messaggio costituito da manifesti, di qualunque idoneo materiale costituiti.

2. Si definisce impianto per le Pubbliche Affissioni quello destinato all'esclusivo utilizzo da parte del Pubblico Servizio, distinto da quelli utilizzati per la pubblicità a mezzo Affissione diretta di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

3. Gli impianti affissionali ammessi (monofacciali, bifacciali e polifacciali) possono identificarsi in base ai formati dei manifesti ivi affissi ed alle caratteristiche del mezzo.

- Impianti ordinari, destinati all'affissione di uno o più fogli formato 70 cm. x 100 cm, senza alcuna connessione di messaggio fra loro.
- Impianti particolari, destinati all'affissione di manifesti costituiti di più fogli 70 cm. x 100 cm., aventi unicità di messaggio e quindi con vincolo di formato, necessitanti cioè di impianti con caratteristiche dimensionali particolari - 100 cm. x 140 cm., 140 cm x 100, 70 cm x 100 cm, 140 cm. x 200 cm., 200 cm. x 140 cm. , 120 cm x 140 cm, Poster 3 x 2 e 6 x 3.

4. Gli impianti destinati all'affissione dei manifesti hanno le seguenti finalità:

- impianti per messaggi istituzionali, destinati cioè alle comunicazioni ai cittadini da parte della Pubblica Amministrazione in senso lato, e specificamente del Comune;
- impianti per messaggi di contenuti sociali, comunque non economici, destinati cioè alle comunicazioni di Enti, Associazioni, ecc. non aventi fini di lucro;
- impianti per annunci funebri, destinati cioè esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituite da manifesti di formato ridotto;
- impianti per messaggi a carattere commerciale riferiti a soggetti esercenti attività di impresa ed economiche aventi fine di lucro.

5. Nella determinazione della superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/1993, che prevedono che la superficie stessa deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 mq. per ogni mille abitanti. Nel Comune di Bra la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura massima complessiva di mq. 650.

6. La ripartizione delle superfici è, di norma, così determinata:

- a)** per le affissioni di natura istituzionale il 10 per cento;
- b)** per le affissioni di natura commerciale il 75 per cento;
- c)** per le affissioni di natura sociale e comunque prive di rilevanza economica il 10 per cento
- d)** per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi

dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette il 5 per cento. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà essere superiore alla metà di quella complessiva, così come verrà stabilita dal Piano Generale degli Impianti.

Art. 8 - TARIFFE IN GENERE

Le tariffe della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine suindicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione, esse si intendono prorogate di anno in anno. Le tariffe attualmente in essere, allegate al presente regolamento, (Allegato A) sono state determinate con deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 14.12.2010.

Gli adeguamenti tariffari saranno applicati entro i limiti previsti dalle vigenti normative.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti di affissione recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi, nel luogo medesimo, eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.10 - SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari bifacciali, le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi per ciascuna di esse.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
7. Nel caso in cui in un mezzo pubblicitario si rilevi la presenza di messaggi riferiti a soggetti diversi, l'imposta si applica avendo come parametro il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
8. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti per ogni anno solare.
9. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 12 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica, tenendo conto delle disposizioni relative alla suddivisione del territorio in categorie (come previsto al precedente art.4), per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 13 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono

dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12 comma 4 del presente regolamento.

2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per conto suo, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli;

4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

5. L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

7. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt.54 lett.g) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett.q) del DPR 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

8. E' vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali.

Art. 14 - PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA

Per la pubblicità luminosa s'intende quella in cui i caratteri ed il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata s'intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

Si applica, in entrambi i casi, una tariffa di imposta maggiorata., così come previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi.

2. Per la pubblicità di cui al comma primo di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti, effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni.

5. Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

Art. 16 - PUBBLICITÀ' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con **striscioni od altri mezzi similari**, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per esporre tale pubblicità è necessario richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Comune, che verrà rilasciata tenendo conto dell'ubicazione, delle dimensioni, dei disegni, delle iscrizioni delle tele in modo che non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano. Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a metri 5,10 dal piano stradale. Di norma viene consentita per importanti manifestazioni di carattere nazionale e simile quali mostre, fiere, congressi, senza fine di lucro.

2. Per la pubblicità effettuata da **aeromobili** mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

3. Per la pubblicità effettuata in **forma ambulante**, ossia mediante distribuzione manuale di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

E' vietato, per motivi di igiene urbana, il volantinaggio sulle auto in sosta.

E' vietato il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

4. Per la pubblicità effettuata con **mezzi sonori** ossia a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

E' vietata la pubblicità fonica effettuata con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori. E' vietata in tutto il territorio comunale dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8.

Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

ART. 17 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie

complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o, sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del presente regolamento.

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 19 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, si procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, nonché l'organo presso il quale è possibile presentare il ricorso. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

CAPO III

IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 20 - MODALITÀ' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Pubblicità permanente:

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento (nella fattispecie le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi) è subordinata ad autorizzazione e sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.
2. Gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale, corredata dall'elaborato di progetto firmato da un progettista competente per Albo, da documentazione fotografica riferita al luogo d'installazione e da uno stralcio planimetrico in scala adeguata localizzante l'area interessata.
3. Per gli impianti pubblicitari che utilizzano circuiti elettrici, a qualunque fine predisposti, gli allegati tecnici dovranno contenere lo schema del circuito stesso e la dichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia, attestata, mediante sottoscrizione, dalla ditta costruttrice dei congegni elettrici utilizzati.
4. Il Comune potrà comunque sempre richiedere altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al completamento della pratica.
5. Il trasferimento o subentro nella titolarità dell'impianto dovrà essere sempre comunicato per iscritto al Comune, indicando il numero e la data dell'autorizzazione originaria, allegando questa alla domanda; nella medesima richiesta il subentrante dichiarerà i propri dati identificativi; il trasferimento od il subentro deve risultare da apposito atto fra le parti, che sarà allegato, anche in copia, alla domanda stessa. Il Comune potrà richiedere l'esibizione degli originali.
6. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nel piano generale degli impianti, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.
7. L'esame delle domande verrà effettuato dalla Ripartizione Lavori Pubblici.
8. Qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali, dovrà essere acquisito il consenso della competente autorità.
9. Il Comune, tenuto conto dei criteri generali stabiliti dall'art. 6 per la realizzazione del piano generale degli impianti, si avvale della facoltà, di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, così come modificato dal D.Lgs. 360/93) di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
10. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e s.m.i..

Pubblicità temporanea:

1. Le autorizzazioni per la pubblicità temporanea vengono rilasciate per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi e non sono rinnovabili per lo stesso mezzo pubblicitario.
2. Per l'esposizione di qualsiasi forma pubblicitaria a carattere temporaneo, gli interessati devono presentare richiesta all'Amministrazione.

3. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nel caso in cui si tratti di pubblicità relativa a vendite di locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, limitatamente ad un periodo di mesi sei, se esposta sugli stabili interessati e non avente dimensioni superiori a 500 centimetri quadrati.

4. Non richiede autorizzazione l'esposizione di locandine pubblicitarie, anche se sottoposte ad eventuale imposizione di cui al successivo Capo VI, sulle vetrine di locali aperti al pubblico anche se visibili dall'esterno, nonché degli avvisi di locazione e vendita di immobili purché rispettino le modalità e caratteristiche previste all'art. 19, comma 1, lett. b) del presente Regolamento.

5. Qualora il mezzo utilizzato per l'effettuazione di pubblicità sonora comporti l'occupazione di Suolo Pubblico, le norme di cui al presente Regolamento dovranno essere integrate con l'osservanza di quelle disciplinate dal Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

6. Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della Legge n. 132/59, si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

7. In ogni caso le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

8. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

9. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia urbanistica, polizia urbana, pubblica sicurezza.

Art. 21 - CANONI DI CONCESSIONE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di altri oneri eventualmente dovuti.

Art. 22 - AFFISSIONI DIRETTE

1. Gli impianti destinati alle affissioni dirette rappresentano una fattispecie peculiare di impianto pubblicitario, contraddistinto dalle caratteristiche del messaggio pubblicitario, che si realizza con l'affissione diretta di manifesti, dal continuo rinnovo del manifesto per una maggiore efficacia temporale dei messaggi stessi e dalle modalità di utilizzo del mezzo per questo tipo di pubblicità.

2. Per l'assegnazione di questi impianti pubblicitari si procederà nei modi di legge.

3. Il Comune di Bra destina il 5 per cento dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni dirette. Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Art. 23 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'autorizzazione per le forme di pubblicità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., il termine per la conclusione del procedimento relativo alle richieste avanzate ai sensi degli artt. 20 e 22 del presente regolamento è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione degli elementi integrativi richiesti.

Art. 24 -COLLOCAMENTO IN OPERA DELLA PUBBLICITÀ' E RIMOZIONE ANTICIPATA

- 1.** Il collocamento in opera della pubblicità, comprese le armature che potessero occorrere, la manutenzione della pubblicità e delle armature stesse, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e delle relative armature e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti della pubblicità stessa, sono ad esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione, a cura del quale dovranno essere eseguiti.
- 2.** Tutte le autorizzazioni di pubblicità, pertanto, si intendono rilasciate alla condizione che il soggetto autorizzato si impegni alla manutenzione delle scritte e dei relativi impianti pubblicitari. A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione e, in genere, di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere la pubblicità secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. L'Amministrazione potrà parimenti prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente comma, entro il termine che verrà caso per caso stabilito dall'Amministrazione stessa e dal piano generale degli impianti, le relative autorizzazioni di pubblicità verranno senz'altro revocate con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le infrazioni al presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.
- 3.** La pubblicità installata che non risultasse conforme alle indicazioni stabilite dall'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione è considerata abusiva. Similmente ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera, è considerata abusiva.
- 4.** Il Titolare autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.
- 5.** I titolari dell'autorizzazione si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.
- 6.** Nel caso di rimozione della pubblicità ordinata dal Comune, prima della scadenza dell'autorizzazione, il Titolare del mezzo avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso il Titolare del mezzo dovrà provvedere a rimuoverla pubblicità non oltre quindici giorni dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
- 7.** Qualora vengano a cessare i presupposti per l'esercizio della pubblicità (es. chiusura di un'attività commerciale e di un pubblico esercizio) l'interessato dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto per motivi di pubblico interesse. Ove il Titolare dell'autorizzazione non ottemperi all'ordine di rimozione alla pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 45 del presente regolamento.

CAPO IV

MODALITÀ' DI ESECUZIONE DELLA PUBBLICITÀ'

Le forme pubblicitarie sono sottoposte a divieti e limitazioni in relazione alla localizzazione dell'impianto pubblicitario ed alle sue caratteristiche.

Operano i divieti e le limitazioni dettati dal D.Lgs. 285/92 – C.d.s. e dal D.P.R. 492/92 – Regolamento di attuazione ed esecuzione e dalle modifiche ed aggiornamenti contenuti nel D.Lgs. 360/93, in merito alla pubblicità sulle strade, in prossimità di esse ed alla pubblicità su veicoli.

Art. 25 - DIVIETI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi.
3. E' altresì vietata l'installazione di mezzi pubblicitari a ridosso o nelle immediate vicinanze di ospedali, edifici di culto, cimiteri e sulle loro mura di cinta.
4. E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali, che modifichino la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano.
5. E' comunque sempre vietata l'affissione di manifesti effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati e comunque indiscriminatamente sui muri.
6. E' vietata la pubblicità sonora nei pressi di cimiteri, ospedali, e case di cura, scuole, edifici pubblici nei parchi, nei giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale, a cui si possa arrecare disturbo, nonché in tutto il territorio comunale dalla ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 8.

Art. 26 - LIMITAZIONI

1. Alle attività aventi sede negli edifici di cui al punto 1 dell'articolo precedente, è consentita una limitata forma di pubblicità, come pure nelle zone sottoposte a vincoli di tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica, secondo quanto disposto dal piano generale degli impianti, e comunque sottoposta all'ottenimento dei previsti nulla osta, secondo le norme di cui alle leggi citate nei commi precedenti.
2. Altra limitazione è posta alla dimensione delle targhe o altri mezzi di indicazione dei luoghi di interesse storico, artistico e turistico e comunque nei limiti e con le caratteristiche di uniformità delineate nel Piano Generale Impianti, come altresì per le insegne e le targhe rese obbligatorie dalle Leggi.

Art. 27 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, all'Ufficio competente del Comune, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su apposito modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione deve contenere: le caratteristiche della pubblicità, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modifiche degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 28 - CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto altrui, con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio, anche se di durata non superiore a tre mesi o effettuata con lo stesso sistema per conto proprio dell'impresa, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento;

2. Nell'ipotesi in cui non venga prodotta detta denuncia di cessazione ed il pagamento avvenga in ritardo ovvero sia omesso, si applicherà la sanzione prevista dal presente regolamento, essendo nota all'ufficio la dichiarazione originaria posta a base delle liquidazione dell'imposta.

3. Qualora il contribuente produca denuncia di cessazione e quindi cessi il pagamento dell'imposta per l'anno di riferimento, ma in realtà non rimuova l'esposizione pubblicitaria, questa è abusiva a tutti gli effetti sanzionatori.

CAPO V

MODALITÀ' DI RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

Art. 29 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento al centesimo di Euro per difetto o per eccesso.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

La riscossione dell'imposta di pubblicità temporanea inferiore a € 20,00, può essere effettuata in contanti dal funzionario dell'ufficio autorizzato a norma del regolamento degli agenti contabili.

2. Il pagamento dell'imposta per pubblicità annuale deve effettuarsi dal 1° al 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo diverse disposizioni degli Organi Comunali, per tutti gli altri casi avverrà contestualmente alla dichiarazione e prima dell'esecuzione della pubblicità.

3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto legislativo 112 del 13/04/1999, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 30 - PUBBLICITA' SU SPAZI O AREE COMUNALI

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, ovvero su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, sarà altresì richiesto il pagamento di un canone a titolo di locazione o concessione da determinarsi annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La richiesta d'uso dei beni di cui sopra comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo; in mancanza di tale accettazione, il contribuente dovrà rinunciare all'uso dei beni medesimi.

La corresponsione dell'imposta o del canone locativo o di concessione non esclude l'applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO VI

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 31 - SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 32 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura esclusiva del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni di cui all'art. 6, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio di affissione manifesti verrà effettuato con le seguenti modalità:

A) L'incaricato dell'ufficio comunale consegna quotidianamente all'aggiudicataria del servizio di materiale affissione i manifesti da

affiggere, sui quali dovrà essere apposto (a cura dell'aggiudicataria) il timbro-datario relativo alla durata della esposizione, unitamente all'ordine giornaliero di affissione, nel quale sono indicati:

- il tipo ed il numero dei manifesti da affiggere;
-
- gli spazi in cui i singoli manifesti dovranno essere affissi (nota posizioni).

Il quantitativo giornaliero dei manifesti da affiggere dovrà essere ritirato di norma dall'aggiudicataria:

- per i manifesti pubblicitari: due giorni prima dalla data di inizio dell'esposizione. L'affissione ha luogo due volte al giorno con partenza dell'incaricato alle ore 10.30 e alle ore 16.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) mentre al sabato, domenica e giorni festivi ha luogo alle ore 14.00 (uscita unica).

I manifesti dovranno inoltre essere esposti interamente negli spazi indicati dall'Ufficio Affissioni con le modalità sopra definite entro il primo giorno del periodo di esposizione. Gli eventuali manifesti non affissi il primo giorno, valutate positivamente dall'Ufficio preposto le giustificazioni addotte dall'aggiudicataria e fatta sempre e comunque salva l'applicazione delle penali, dovranno essere affissi inderogabilmente il giorno successivo.

In caso di affissioni di urgenza i manifesti dovranno essere affissi nello stesso giorno di consegna.

Al pagamento della tariffa dovuta sono tenuti, in solido e nell'ordine, la ditta di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.

La violazione di ciascuna delle condizioni indicate al comma 5, comporta l'applicazione, per ciascuna violazione, della sanzione indicata all'art. 47 del presente regolamento.

Ad affissione completamente effettuata, nel rispetto di quanto sopra descritto, l'aggiudicataria dovrà dare riscontro scritto dell'avvenuta esposizione di tutto il materiale ricevuto dall'Ufficio allegando la nota delle posizioni dell'impiantistica utilizzata (elenco degli impianti su cui i manifesti sono stati affissi).

Al momento del ritiro dei manifesti da affiggere, la ditta dovrà

dare riscontro scritto, attestante che il quantitativo ricevuto è conforme alla commissione di affissione ricevuta dal Comune.

L'aggiudicataria è sempre e comunque tenuta ad effettuare le lavorazioni oggetto dell'appalto nei termini previsti, a perfetta regola d'arte ed avvalendosi per l'esecuzione dei lavori di personale qualificato, di materiali della miglior qualità, di mezzi ed apparecchiature congrue.

Il servizio di affissione dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte: in particolare dovrà essere fatto uso di colla di tipo amidaceo in polvere idrosolubile esente da prodotti e/o diluenti di sintesi chimica, di soda caustica e di qualsiasi altro ingrediente tossico - dannoso - nocivo o di altri additivi inquinanti, senza spandimento e colature eccessivi e garantendo comunque la tenuta e la durata dell'affissione per il periodo richiesto.

E' fatto obbligo alla ditta incaricata di provvedere alle operazioni preparatorie dei manifesti da affiggere che le verranno consegnati, compresa l'apposizione del timbro datario di scadenza (con conseguente espletamento delle operazioni di indirizzamento e suddivisione dei manifesti stessi), nonché alla sostituzione di quelli strappati o comunque deteriorati, previa segnalazione al competente ufficio comunale e richiesta dei manifesti occorrenti in sostituzione. In questo senso si prescrive a carico dell'aggiudicataria l'onere di provvedere all'affissione per sostituzione di manifesti strappati o comunque deteriorati sino alla concorrenza del 10% dei fogli commissionati giornalmente, senza addebito alcuno a carico della stazione appaltante.

E' fatto obbligo all'aggiudicataria di segnalare ogni e qualsiasi situazione oggettiva riguardante l'indisponibilità ed inefficienza degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni nonché di rilevare e conseguentemente segnalare al competente ufficio l'esposizione di manifesti affissi abusivamente. L'aggiudicataria inoltre provvederà alla immediata copertura di manifesti affissi abusivamente sugli impianti di civica proprietà destinati alle pubbliche affissioni segnalandone gli estremi al competente Ufficio.

L'affissione dovrà essere garantita in qualsiasi situazione meteorologica, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non provvedesse ad eseguire regolarmente l'affissione risultante dalle prenotazioni effettuate presso il competente ufficio comunale, la stessa potrà essere eseguita dal Comune con affidamento a terzi con maggiori spese a carico dell'aggiudicataria stessa, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente

dall'applicazione delle penalità previste dal presente disciplinare, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata affissione.

Si

evidenzia che l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di modificare in qualsiasi momento le modalità di effettuazione del servizio di affissione dei manifesti al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne lo svolgimento sia sotto l'aspetto dell'efficienza operativa sia sotto quello dell'economicità di esercizio.

Art. 33 -TIPOLOGIA E DURATA DEI NECROLOGI

Oltre quanto indicato all'art. 32, per i necrologi viene stabilito quanto segue:

Nei giorni feriali il materiale recapitato nella mattinata sarà affisso, al più tardi, nel pomeriggio dello stesso giorno, quello consegnato nel pomeriggio potrà essere affisso al più tardi nel corso della mattinata del giorno successivo (secondo gli orari di cui al precedente capoverso); Il sabato, la domenica e i giorni festivi (uscita unica ore 14) i manifesti verranno prelevati, dall'addetto al servizio "attacchinaggio", nell'apposita cassetta collocata nei pressi dell'Ufficio Affissioni-Pubblicità del Comune, ove dovranno essere recapitati a cura delle Imprese di pompe funebri in tempo utile.

Premesso che i necrologi si distinguono in annunci mortuari, contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie, ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili), va precisato che per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo dei giorni necessari per lo svolgimento dei funerali, mentre per gli avvisi connessi (ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili) potranno essere affissi non prima di una settimana antecedente l'evento (es. affissione il lunedì per la messa della domenica).

Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti.

Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.

I necrologi (annunci mortuari ed avvisi vari connessi agli eventi luttuosi) dovranno essere affissi, a meno che la famiglia sia espressamente discorde, in ogni tabella funebre presente nel territorio, salvo diverse disposizioni che possono essere impartite, di volta in volta, dall'Ufficio Affissioni-Pubblicità.

In caso gli spazi si dimostrassero insufficienti, e non fosse possibile l'affissione in ogni postazione richiesta, ciò dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Affissioni-Pubblicità, da parte dell'aggiudicataria .

Per le partecipazioni (da parte di maestranze di aziende, enti, leve ecc.) relative a lutti è consentita l'affissione di un numero di manifesti non superiore a quindici, da affiggere nelle postazioni che verranno comunicate all'aggiudicataria.

Gli orari stabiliti non ammettono ritardi o preferenze per alcuna ditta o impresa di pompe funebri, ma deve intendersi quale orario di partenza dell'affissatore. Per quanto riguarda i manifesti funebri,

l'ultima fila di manifesti nelle tabelle pubbliche dovrà essere occupata a rotazione, di settimana in settimana, fra tutte le imprese funebri, evitando così di destinare la fila più alta sempre alla stessa impresa.

1.

Ad affissione completamente effettuata, nel rispetto di quanto sopra descritto, l'aggiudicataria dovrà dare riscontro scritto dell'avvenuta esposizione di tutto il materiale ricevuto dall'Ufficio allegando la nota delle posizioni dell'impiantistica utilizzata (elenco degli impianti su cui i manifesti sono stati affissi).

Al momento del ritiro dei manifesti da affiggere, la ditta dovrà dare riscontro scritto, attestante che il quantitativo ricevuto è conforme alla commissione di affissione ricevuta dal Comune.

L'aggiudicataria è sempre e comunque tenuta ad effettuare le lavorazioni oggetto dell'appalto nei termini previsti, a perfetta regola d'arte ed avvalendosi per l'esecuzione dei lavori di personale qualificato, di materiali della miglior qualità, di mezzi ed apparecchiature congrue.

Il servizio di affissione dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte: in particolare dovrà essere fatto uso di colla di tipo amidaceo in polvere idrosolubile esente da prodotti e/o diluenti di sintesi chimica, di soda caustica e di qualsiasi altro ingrediente tossico - dannoso - nocivo o di altri additivi inquinanti, senza spandimento e colature eccessivi e garantendo comunque la tenuta e la durata dell'affissione per il periodo richiesto.

E' fatto obbligo alla ditta incaricata di provvedere alle operazioni preparatorie dei manifesti da affiggere che le verranno consegnati, compresa l'apposizione del timbro datario di

scadenza (con conseguente espletamento delle operazioni di indirizzamento e suddivisione dei manifesti stessi), nonché alla sostituzione di quelli strappati o comunque deteriorati, previa segnalazione al competente ufficio comunale e richiesta dei manifesti occorrenti in sostituzione. In questo senso si prescrive a carico dell'aggiudicataria l'onere di provvedere all'affissione per sostituzione di manifesti strappati o comunque deteriorati sino alla concorrenza del 10% dei fogli commissionati giornalmente, senza addebito alcuno a carico della stazione appaltante.

E' fatto obbligo all'aggiudicataria di segnalare ogni e qualsiasi situazione oggettiva riguardante l'indisponibilità ed inefficienza degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni nonché di rilevare e conseguentemente segnalare al competente ufficio l'esposizione di manifesti affissi abusivamente. L'aggiudicataria inoltre provvederà alla immediata copertura di manifesti affissi abusivamente sugli impianti di civica proprietà destinati alle pubbliche affissioni segnalandone gli estremi al competente Ufficio.

L'affissione dovrà essere garantita in qualsiasi situazione meteorologica, salvo cause di comprovata forza maggiore.

Nel caso in cui l'aggiudicataria non provvedesse ad eseguire regolarmente l'affissione risultante dalle prenotazioni effettuate presso il competente ufficio comunale, la stessa potrà essere eseguita dal Comune con affidamento a terzi con maggiori spese a carico dell'aggiudicataria stessa, senza che occorra alcuna formalità di sorta ed indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente disciplinare, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata affissione.

G) Si

evidenzia che l'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di modificare in qualsiasi momento le modalità di effettuazione del servizio di affissione dei manifesti al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne lo svolgimento sia sotto l'aspetto dell'efficienza operativa sia sotto quello dell'economicità di esercizio.

- 1) Al pagamento sono tenuti, in solido e nell'ordine, l'Impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del defunto e questi ultimi.
- 2) Premesso che i necrologi si distinguono in annunci mortuari, contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie, ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settimana e di trigesima, di anniversario e simili), va precisato che per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo dei giorni necessari per lo svolgimento dei funerali, mentre per gli avvisi connessi (ringraziamenti, indicazioni di

messe di suffragio comprese quelle di settima e di trigesima, di anniversario e simili) potranno essere affissi non prima di una settimana antecedente l'evento (es. affissione il lunedì per la messa della domenica).

- 3) Nessun annuncio dovrà coprire necrologi non ancora scaduti. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.
- 4) I necrologi (annunci mortuari ed avvisi vari connessi agli eventi luttuosi) dovranno essere affissi, a meno che la famiglia sia espressamente discorde, in ogni tabella funebre presente nel territorio. Pertanto, qualora la famiglia desideri affiggere un numero ridotto di manifesti sarà a loro cura e discrezione la scelta circa la zona ove l'affissione dovrà avvenire. In caso gli spazi si dimostrassero insufficienti, e non fosse possibile l'affissione in ogni postazione richiesta, ciò verrà comunicato tempestivamente all'impresa funebre di competenza per consentirne la comunicazione alla famiglia.
- 5) Per le partecipazioni (da parte di maestranze di aziende, enti, leve ecc.) relative a lutti è consentita l'affissione di un numero di manifesti non superiore a quindici, da affiggere nelle seguenti postazioni: Via Vittorio Emanuele (chiese S. Giovanni e S. Antonino), Piazza Caduti Libertà (chiesa S. Andrea), P.zza XX Settembre (fronte edicola), Via Umberto I (fronte Politeama, vicinanze scaletta), Madonna dei Fiori (tabella fronte santuario e tabella quasi angolo C.so S. Secondo), Via Isonzo (ang. Via Coppa d'Oro), Via Cuneo (semaforo angolo C.so IV Novembre), Via S. Giovanni Bosco (Salesiani), V.le Rimembranza (passaggio a livello stazione), Viale Industria (quasi ang. V. Gioberti), P.zza Giolitti (quasi fronte Via Ballerini), Via Trento e Trieste (ang. Via Guala), Strada Montenero (ang. Strada Montepulciano).

1. I necrologi si distinguono in annunci mortuari contenenti anche l'indicazione del giorno ora e luogo in cui avranno luogo le esequie ed avvisi vari connessi ad eventi luttuosi (annunci mortuari ad intervenute esequie, ringraziamenti, indicazioni di messe di suffragio comprese quelle di settima e di trigesima, di anniversario e simili).

2. Per gli annunci mortuari il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni tre, mentre per gli avvisi connessi, il periodo di affissione è assicurato nel minimo di giorni quattro.

3. Decorso il periodo minimo di affissione assicurato, gli annunci e gli avvisi, ove necessario, possono essere coperti dai successivi.

Art. 34 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100, tenendo presente del periodo di affissione minimo previsto in dieci giorni, e per periodi successivi relativi a cinque giorni o frazione ed è riportata nell'Allegato "A".

2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.

3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli la maggiorazione è del 100 per cento.

5. Limitatamente alle affissioni aventi carattere commerciale e posizionate in categoria speciale si applica la maggiorazione del 150 per cento.

6. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio. La consegna dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata presso l'ufficio affissioni competente, eventuali diverse modalità di trasmissione (fax – e-mail ecc.) delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo. E' consentito il pagamento diretto del diritto, presso l'ufficio Affissioni-Pubblicità.

Art. 35 - MAGGIORAZIONI DI TARIFFA

1. I necrologi per i quali è richiesta l'affissione entro la scadenza delle 24 ore successive a quella di recapito e tutti i restanti manifesti per i quali l'affissione è richiesta entro la scadenza delle 48 ore successive, ovvero i casi in cui tale scadenza cade in orario notturno, intendendosi per tale dalle ore 20.00 alle ore 07.00 o in giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di 38,733 Euro per ciascuna commissione.

Tutte le maggiorazioni in genere si applicano sulla tariffa base e sono cumulabili.

Art. 36 - RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a)** per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento;
- b)** per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c)** per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d)** per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e)** per gli annunci mortuari.

Alle affissioni di cui al presente articolo non si applicano le maggiorazioni per la Categoria Speciale.

Art. 37 - VERSAMENTO DEL DIRITTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 38 - ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a)** i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b)** i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c)** i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d)** i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e)** i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f)** ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g)** i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dagli Enti preposti (Ministero, Regione, Provincia, Comune).

Art. 39 - MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Con la comunicazione di cui ai commi 3 e 4, dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
6. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Al fine di garantire a tutti i contribuenti di fruire in ugual modo della disponibilità degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, si dispone che il periodo massimo di ogni singolo ordinativo di affissione sugli spazi formato 6 x 3 – poster – è di 60 giorni, trascorsi i quali ulteriori affissioni della medesima ditta verranno collocate in posizioni diverse;

Art. 40 - ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni; la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 40.
2. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto a titolo di penale per aver sottratto alla disponibilità degli utenti gli spazi prenotati e non utilizzati; la richiesta di annullamento dovrà pervenire all'ufficio comunale almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

Art. 41 -SOSTITUZIONE MANIFESTI

1. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 42 -CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli

archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà altresì a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

ART. 43 - NORME DI CARATTERE PARTICOLARE

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare, per il servizio delle pubbliche affissioni, le impalcature, gli steccati, i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico ovvero suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 44 - RINVIO

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO VII

NORME COMUNI

Art. 45 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

4. Gli atti di rettifica e di accertamento devono indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 46 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento, si applica,

oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,65.

Per la infedele dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,65 ad € 258,23 Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le sanzioni previste dai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 47 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni saranno così graduati:

- | | |
|---|----------|
| a) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario
privo di autorizzazione comunale fino a mq. 0,70 | € 206,00 |
| b) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche | € 206,00 |
| c) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini | € 206,00 |
| d) Per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette | € 413,00 |
| e) Per pubblicità sonora, comunque effettuata, senza prescritta autorizzazione ovvero in difformità alle modalità consentite | € 413,00 |
| f) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale superiore a mq. 0,70 | € 413,00 |
| g) Per pubblicità sonora effettuata nei parchi pubblici | € 300,00 |
| h) Per recidività nella violazione di | |

cui ai punti a), b) e c)	€ 774,00
i) Per recidività nelle violazioni di cui ai punti d) -e) - f) e) g)	€ 1.032,00
j) Per le violazioni di cui ai punti a) d) e f) effettuate in zone vietate, non consentite dal piano generale degli impianti ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali.	€ 1.032,00
k) Per imbrattamento di muri con scritte indelebili o meno	€ 1.032,00
l) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero	€ 1.032,00
m) per pubblicità effettuata mediante sosta dei veicoli di cui agli artt.54 lett.g) del D.Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett.q) del DPR 495/92.	€ 1.032,00
n) per apposizione su veicoli e rimorchi in sosta di manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali.	€ 1.032,00

Per tutte le violazioni non comprese nell'elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Regolamento, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguibile a norma di legge.

Il Comune, con lo stesso verbale, dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 5.

Art. 48 -Rimborsi

Nelle ipotesi previste all'art. 40, comma 1, del presente Regolamento il Contribuente può presentare, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, apposita istanza al Comune per ottenere il rimborso dell'Imposta o del Diritto versati e non dovuti.

Nell'istanza il contribuente deve indicare le proprie generalità, la motivazione della richiesta, l'importo richiesto, il numero del bollettino di conto corrente postale con cui il pagamento è stato effettuato, il mezzo pubblicitario ovvero l'affissione cui l'istanza si riferisce, il periodo di imposta o

di affissione, e comunque quant'altro utile alla identificazione del credito vantato ed alla cognizione del diritto al rimborso.

3. Il Comune, nella persona del Funzionario responsabile dispone, entro novanta giorni, il predetto rimborso, ovvero, comunica al presentatore dell'istanza il diniego motivato.

4. Il Comune può, per il principio di autotutela, disporre motivato rimborso nei termini previsti dal D.Lgs. 507/93 Capo I°-per le somme versate e successivamente accertate come non dovute.

5. Le attribuzioni di cui al presente articolo, nel caso di gestione in concessione, spettano al Concessionario, cui dovranno essere rivolte le istanze.

6. Il Concessionario dà notizia all'Amministrazione dell'avvenuto rimborso ovvero delle motivazioni del diniego, con l'osservanza delle disposizioni relative alla contabilità periodica, determinata dalla Legge e dal Regolamento, con le modalità contenute nel D.M. 26 aprile 1994, art. 2, lett. a).

Il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi nella misura del 7%, per ogni semestre compiuto, per le somme a lui dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 49 -GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e del D.M. 26.04.1994 e s.m.i..

Art. 50 - CONTENZIOSO

1. A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 546/92 la cognizione delle controversie in materia di tributi locali è demandata in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale ed in secondo grado a quella Regionale nei termini previsti dalla Legge.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 51 - ENTRATA IN VIGORE E RINVIO

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2011.

2. Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento, si rimanda al D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PUBBLICITA' ORDINARIA

- Pubblicità ordinaria Euro 16,112 al mq.
- Pubblicità ordinaria con durata non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione Euro 1,611 al mq.
- Pubblicità ordinaria con superficie compresa tra mq. 1 e mq. 5,50 Euro 20,140 al mq.
- Pubblicità ordinaria con superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 Euro 30,210 al mq.
- Pubblicità ordinaria con superficie superiore a mq. 8,5 Euro 40,281 al mq.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

- Pubblicità effettuata con autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg Euro 111,553
- Pubblicità effettuata con autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg Euro 74,368
- Pubblicità con motoveicoli e veicoli non compresi nelle prec. Categorie Euro 37,183
- Per veicoli circolanti con rimorchio le tariffe sono raddoppiate.
- Per i veicoli, non è dovuta imposta per la sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni Euro 61,974 al mq.
- Se di durata non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione Euro 6,197 al mq.
- Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa le tariffe sono ridotte alla metà.
- Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose cinematografiche, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione Euro 3,873
- Se di durata superiore a 30 gg., dopo tale periodo Euro 1,936

PUBBLICITA' VARIA

- Pubblicità effettuata con striscioni o altri similari, che attraversano strade e piazze, per periodi di 15 gg. o frazione Euro 20,140
- Pubblicità effettuata da aeromobili, per ogni giorno o frazione Euro 92,961
- Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili Euro 46,480
- Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito Euro 3,873
- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione Euro 11,619

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- per ciascun foglio di dimensione fino cm. 70 x 100
- per i primi 10 gg. Euro 1,704
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazioni Euro 0,511
- per ogni commissione inferiore a 50 fogli per i primi 10 gg. Maggiorazione 50%
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione Maggiorazione 50%
- per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli
- per i primi 10 gg. Maggiorazione 50%
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione Maggiorazione 50%
- per i manifesti costituiti da più di 12 fogli per i primi 10 gg Maggiorazione 100%
- per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione Maggiorazione 100%

ZONA SPECIALE: Maggiorazione 40%

DIRITTI D'URGENZA: € 38,733;

COMUNE DI BRA

ELENCO STRADE IN CATEGORIA SPECIALE

ASSE CENTRALE

Denominazione

C.so Cottolengo
C.so Garibaldi
Piazza Caduti della Libertà
Piazza Carlo Alberto
Piazza Giolitti
Piazza Roma
Piazza Spreitenbach
Piazza Caduti a Nassirya
Piazza XX Settembre
Piazzetta Valfrè di Bonzo
Via Adua
Via Alba
Via Audisio
Via B. Gianolio
Via Cavour
Via F.lli Carando
Via G.B. Gandino
Via Mendicità
Via Moffa di Lisio
Via Pollenzo
Via Principi di Piemonte
Via Rambaudi
Via San Rocco
Via Vittorio Emanuele II

ARTERIE DI LIMITAZIONI CENTRO STORICO

Denominazione

Via Brizio
Via Marconi
Via Piumati
Via Trento Trieste
Via Umberto I
Via Verdi
Via Vittorio Veneto
Viale Madonna Fiori
Viale Risorgimento
Viale Rosselli

ARTERIE DI INGRESSO ALLA CITTA'

Denominazione

Borgo San Martino

Bretella collegamento strada Orti e

Str.Montenero

Località Borgonuovo

Strada Orti

Strada Borgo San Martino

Via Cuneo

Viale Costituzione

FRAZIONE POLLENZO**Denominazione**

Strada Crociera Burdina

FRAZIONE BANDITO**Denominazione**

Via Don Orione